

Al Personale Universitario

CIRCOLARE N. 4 DEL 30 AGOSTO 2021

OGGETTO: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività universitarie.

Alla luce dell'attuale contesto di rischio, del quadro epidemiologico e dell'andamento del piano vaccinale, con D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 sono state adottate ulteriori misure urgenti e a carattere straordinario per fronteggiare e prevenire adeguatamente la diffusione del virus e garantire l'avvio in sicurezza delle prossime attività scolastiche e universitarie.

All'art. 1 del citato decreto legge è stato ribadito il principio dello svolgimento prioritariamente in presenza delle attività didattiche e curriculari delle Università.

A tal fine le Università, dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, devono adottare le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) è fatto obbligo di **utilizzo dei dispositivi di protezione** delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o di tipo FFP2 o FFP3, purché prive di valvole), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- b) è raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza** interpersonale di almeno **un metro**, assicurando la più ampia partecipazione in presenza degli studenti alle attività didattiche e curriculari, anche tenendo conto delle condizioni strutturali logistiche degli edifici;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Nel dettaglio si evidenzia, che il Decreto Legge 6 agosto 2021, andando a integrare il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha introdotto ulteriori importanti novità, in particolare:

- dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, ivi compresi gli assegnisti, i borsisti, i collaboratori esterni, i docenti a contratto, i cultori della materia, etc., nonché gli studenti universitari per la partecipazione delle attività didattiche e curriculari in presenza, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid-19 prevista dall'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021;
- il mancato rispetto di tali obblighi da parte del personale universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e



non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato:

- l'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 non si applica al personale docente e tecnico amministrativo, nonché agli studenti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;
- ai Responsabili delle Università (Rettori ed eventuali loro delegati), competono le verifiche relative al possesso della certificazione verde Covid-19 da effettuare secondo le modalità indicate nel DPCM del 17 giugno 2021, contenente "Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52", convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in particolare all'art. 13 Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. Ad ogni modo deve essere assicurata contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti e l'utilizzo degli stessi nei limiti delle finalità previste dalla norma, secondo le indicazioni contenute nel parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali sul DPCM richiamato;
- le verifiche sul possesso della certificazione verde Covid-19, da effettuare con le modalità riportate nel richiamato DPCM, avvengono a campione nei confronti degli studenti e del personale universitario. Tale verifica sarà effettuata dal personale delegato dal Rettore. La violazione delle disposizioni in materia di certificazione verde Covid- 19 è sanzionata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. VALERIO BARBIERI

IL RETTORE

Prof. Luca Brunese

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL RETTORE RESPONSABILE: Dott.ssa Maria Grazia Cicchelli

TEL. 0874 404290 - e-mail: segreteria.rettorato@unimol.it

